



**UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”  
di CATANZARO**

**Allegato 10**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO MOBILIARE, REVISIONE E  
AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL’UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO NELLA PIATTAFORMA U-GOV**



# UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

## SCHEMA DI CONTRATTO

### PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO MOBILIARE, REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO NELLA PIATTAFORMA U-GOV

#### TRA

L’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, con sede in Catanzaro, c.a.p. 88100, viale Europa, Germaneto di Catanzaro, C.F. 97026980793 e P.IVA 02157060795, nella persona del Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro il 2.10.1955, in qualità di Rettore pro-tempore e legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’Università stessa (nel seguito per brevità anche “**Committente**” o “**Università**”)

#### E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_ (nel seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”);

#### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

#### PREMESSO CHE

- a) l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ha esperito una procedura aperta telematica sopra soglia per l’affidamento del servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare, revisione e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili dell’università degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro nella piattaforma U-GOV
- b) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura aperta, telematica e sopra soglia, per l’affidamento del servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare, revisione e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili dell’università degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro nella piattaforma U-GOV e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto ed



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- eseguire le relative prestazioni alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;
- c) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ stipulata con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
- d) il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: \_\_\_\_\_;
- e) il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato dalla stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- f) l'appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- g) l'appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Bando di gara; Allegato “II” – Disciplinare; Allegato “III” - Offerta Tecnica; Allegato “IV” - Offerta Economica; Allegato “V” Capitolato Speciale e relativi allegati; Allegato “VI” – Chiarimenti inviati nel corso della procedura di gara - Allegato “VII” (*eventuale*) il contratto di avvalimento) nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'appaltatore posta in calce al presente atto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- h) l'appaltatore dichiara espressamente di aver attentamente esaminato il progetto posto a base di gara e di ritenerlo pienamente remunerativo, rinunciando espressamente a sollevare qualsivoglia eccezione o riserva in relazione agli aspetti progettuali;
- i) l'appaltatore espressamente prende atto e accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “**naturali e consecutivi**” ove non diversamente stabilito.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE  
RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO  
SEGUE**

### ARTICOLO 1

#### VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, a titolo non esaustivo anche:
  - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;

- b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - d) dal Codice di comportamento e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della stazione appaltante consultabili sul sito internet della stessa;
  - e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
  - f) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
  - h) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - i) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. del 2004 n. 42 e s.m.i. e dai relativi decreti ministeriali di attuazione
  - j) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.A.C. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
  - k) delle disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di tutela della privacy.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti prodotti dalla stazione appaltante prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallo stesso e accettate dalla stazione appaltante.
4. La stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto

### ARTICOLO 2

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E GESTORE DEL CONTRATTO**

1. L'appalto ha per oggetto il “Servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare, revisione e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro nella piattaforma U-GOV”. Il servizio comprende la ricognizione, classificazione, descrizione e l'etichettatura *ex novo* di tutti i beni mobili, ubicati nelle strutture in uso, a qualsiasi titolo, dall'Ateneo, nonché il rinnovo degli inventari dello stesso materiale mobile.
2. Formano oggetto della ricognizione tutti i beni mobili appartenenti all'Università, acquistati, costruiti direttamente, ricevuti in dono da terzi, compresi i beni mobili d'interesse storico/artistico/culturale o presunto tale, nonché gli altri beni mobili inventariabili presenti nei locali in uso a qualsiasi titolo dall'Università.



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

Sono esclusi dalla ricognizione i libri, le pubblicazioni ed il materiale audiovisivo in generale, nonché le eventuali opere d'arte di proprietà (quadri, sculture ecc.).

3. Il servizio ricomprende lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a. Pianificazione operativa indicante i tempi e le modalità di esecuzione del servizio, in modo tale da arrecare il minimo disagio allo svolgimento delle normali attività dell'Ateneo e alla relativa utenza;
  - b. Verifica planimetrie dei locali fornite nel formato DWG e/o DXF dall'Ateneo con lo stato dei luoghi ed eventuale loro aggiornamento;
  - c. Materiale ricognizione dei beni presenti in tutti i locali nella disponibilità dell'Ateneo;
  - d. Realizzazione di una banca dati contenente l'elenco **di tutti i beni mobili** fisicamente rinvenuti in tutti i locali in uso e nella disponibilità dell'Ateneo; tale banca dati dovrà contenere minimo i seguenti elementi:
    1. numero progressivo del bene rinvenuto nei locali;
    2. relativa descrizione sintetica, atta a determinare senza alcuna incertezza l'oggetto inventariato;
    3. numero di inventario apposto sul bene ove presente, ovvero la dicitura “numero di inventario non presente”;
    4. anno in cui il bene è stato inventariato ove rilevabile dall'etichetta o dai vecchi registri inventariali;
    5. se il bene si trova in stato di obsolescenza quindi non più utilizzabile, ovvero il medesimo è ancora utilizzabile e/o utilizzato;
    6. se il bene rinvenuto è in carico sui registri inventariali dell'Amministrazione centrale e/o dei Dipartimenti o di altri Centri Autonomi di Gestione anche se cessati, ovvero lo stesso non è inventariato su nessuno dei registri forniti;
    7. attuale ubicazione del bene con la nuova stringa di codifica relativa alle Strutture ed Edifici;
    8. nuova etichettatura di tutti i beni rinvenuti (compresi quelli già inventariati e quelli obsoleti qualora non presentino etichetta con il numero di inventario) mediante etichette QR-CODE,
    9. aggiornamento della banca dati informatica con i risultati scaturiti dalla ricognizione inventariale eseguita e la conseguente esportazione delle informazioni contenute nella stessa nella procedura contabile in uso presso l'Ateneo, U-GOV – CINECA, modulo inventario singolarmente per i registri dell'Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti.
  10. apposizione ad ogni singolo bene oggetto dell'inventario di una etichetta composta da elementi alfanumerici e grafici, e codificata con le seguenti informazioni:
    - a. logo dell'Università;
    - b. numero di inventario univoco;
    - c. codice QR-Code restituente se interrogato con comuni applicazioni le seguenti informazioni minime:



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- Codifica dell’Area/Edificio/Piano/n. stanza ed eventuale sub stanza in cui si trova il bene;
  - Descrizione del bene (scrivania, monitor, sedia, cassetiera, armadio ecc.)
  - Numero univoco dell’inventario e relativo anno, nonché la struttura a cui il bene fa capo (Amministrazione Centrale, Dipartimento ecc.)
  - se il bene alla data di re-inventario era funzionante e/o utilizzato, ovvero lo stesso era rotto o non utilizzato o parzialmente danneggiato.
- 11 apposizione di una etichetta da apporre all’ingresso della singola stanza e/o ambiente e locale, composta da elementi alfanumerici e grafici ogni etichetta e codificata con le seguenti informazioni:
- logo dell’Università;
  - codice QR-CODE restituente se interrogato con comuni applicazioni le seguenti informazioni minime:
  - Codifica dell’Area/Edificio/Piano/n. stanza ed eventuale sub stanza a cui si riferisce l’etichetta;
  - Struttura che utilizza la stanza e/o l’ambiente e locale (Amministrazione Centrale, Dipartimento ecc.)
  - Descrizione di tutti i beni che si trovano all’interno della stanza e/o dell’ambiente e locale con i relativi numeri univoci di inventario.
4. Nell’oggetto del servizio è compresa, altresì, la fornitura e l’apposizione delle etichette su menzionate. Nell’oggetto dell’appalto, oltre all’etichette applicate durante l’espletamento del servizio, la fornitura di ulteriori 20.000 etichette vuote e relativi dispositivi di stampa dell’etichetta, al fine di far fronteggiare le future esigenze di ordinaria gestione ed aggiornamento dei beni mobili, il tutto in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale, nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi Allegati.
5. Il luogo di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto è la città di Catanzaro e di Roccelletta di Borgia (CZ).
6. Sono designati quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Dott. \_\_\_\_\_.
7. É designato dall’appaltatore quale Gestore del Contratto il Dott. \_\_\_\_\_, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente contratto e sarà deputato all’espletamento dei compiti e all’assolvimento degli obblighi di cui al Capitolato Tecnico e del presente contratto.

### ARTICOLO 3 DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine



## **UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO**

allo spirare di sei (6) mesi decorrenti dalla “Data del verbale di avvio del servizio”. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori tre (3) mesi, in costanza dell'importo contrattuale, qualora per cause impreviste non imputabili al fornitore il servizio non sia stato completato entro il termine originariamente previsto.

2. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di avvio delle attività redatto in contraddittorio con l'Impresa, che avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto.
3. Il servizio dovrà essere avviato, entro il termine di 15 giorni dalla stipula del contratto, in contraddittorio con redazione di apposito Verbale di Avvio.
4. Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto secondo le modalità di cui al paragrafo 7 del Capitolato Speciale. Eventuali richieste da parte del fornitore di variazione e/o modifiche alle modalità di svolgimento del servizio dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto di apposito accordo tra il fornitore e la Committente.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016

### **ARTICOLO 4**

#### **MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso le strutture della Committente, come meglio espresso in sede di Capitolato Speciale, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente/Università potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente/Università, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.
3. L'Impresa riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun





## **UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO**

onere per la stessa.

4. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Committente.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4, la Committente si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L'Impresa, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
6. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale come definita nel successivo articolo 12 del presente contratto.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

### **ARTICOLO 5**

#### **CORRISPETTIVO E VALORE COMPLESSIVO MASSIMO DEL CONTRATTO**

1. L'importo del corrispettivo unitario unico per tutte le tipologie di beni oggetto del servizio è pari ad \_\_\_\_\_ euro €, pertanto il valore complessivo dell'appalto per i beni stimati da rilevare è pari ad \_\_\_\_\_, oltre IVA, di cui € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza da interferenze. Il corrispettivo deve intendersi a corpo. Pertanto, qualora il numero dei beni stimati da inventariare dovesse essere maggiore o minore rispetto a quello stimato il fornitore, rinuncia sin d'ora a qualsiasi richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento di eventuali maggiori oneri che lo stesso dovesse sopportare.
2. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione del servizio affidato.
3. I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal fornitore.
4. Il corrispettivo è accettato dal fornitore in base a propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono pertanto invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna, durante l'esecuzione dell'appalto, a non sollevare alcuna eccezione relativa alle quantità effettivamente rilevate garantendo, nel rispetto del corrispettivo contrattuale, l'evasione di tutte le attività affidate.

### **ARTICOLO 6**

#### **MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**





## **UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO**

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal Comunicato ANAC del 23 marzo 2021, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, comma 1, lett. c). In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016

### **ARTICOLO 7**

#### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico del fornitore/Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il fornitore/Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
  3. Il Fornitore/Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Inoltre, il Fornitore dovrà garantire il rispetto da parte del personale messo a disposizione per l'esecuzione delle attività di eventuali protocolli sanitari che si dovessero rendere necessari in corso di esecuzione contrattuale,
  4. L'Impresa si impegna espressamente a:
    - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, apparecchiature, attrezzature nonché le figure professionali necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Speciale e negli atti di gara richiamati in premessa;
    - b) assicurare la serietà, affidabilità e professionalità di tutte le figure professionali impiegate al fine di garantire la qualità del servizio richiesto nelle prescritte tempistiche;
    - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, nonché le indicazioni di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Committente;
    - e) comunicare tempestivamente alla Committente ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione contrattuale e le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi delle nuove figure professionali.
  5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.*
9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

### ARTICOLO 8

#### OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. Il fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il personale impiegato dal fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da



## **UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO**

parte della committente/Università, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

6. Resta inteso che il fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente/Università da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
7. La Committente/Università potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali delle stesse e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.
8. In caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente/Università potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

### **ARTICOLO 9**

#### **CLAUSOLA SOCIALI**

1. Atteso che non sussiste un fornitore uscente per la stessa tipologia di servizi oggetto del presente contratto, non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016.

### **ARTICOLO 10**

#### **PENALI**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, la Committente/Università potrà applicare nei confronti del fornitore le penali previste dal Capitolato Speciale con le modalità indicate nel Capitolato medesimo.
3. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della committente/Università di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
5. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale;

### **ARTICOLO 11**

#### **OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE/UNIVERSITÀ**



## **UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO**

1. La Committente/Università è tenuta a:
  - a) mettere il fornitore nelle condizioni di svolgere correttamente il servizio alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
  - b) mettere a disposizione del fornitore, entro la data di sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio, tutta la documentazione necessaria a porre in essere le attività al fine di consentire l'espletamento del servizio;
  - c) designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;
  - d) comunicare al fornitore, con congruo anticipo, tutte le informazioni sulle variazioni dei giorni e dell'orario ordinario di apertura e su tutte le attività straordinarie che avranno luogo presso le sedi dell'Università che possono avere riflessi sull'attività;

### **ARTICOLO 12 SUBAPPALTO**

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.
5. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

del contratto.

7. Per le prestazioni affidate in subappalto:

- i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

- 9. La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 11. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
- 10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette, alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 11. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
- 12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.





## **UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO**

50/2016.

13. Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

### **ARTICOLO 13**

#### **FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i, sul valore del contratto di appalto sarà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, che sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. A tal fine, farà fede la data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 11 del presente capitolato. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata in conformità a quanto previsto dal sopracitato art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/16 e s.m.i, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario di recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

2. Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:  
30% + Iva al completamento delle operazioni di ricognizione straordinaria di tutti i beni mobili;  
50% + Iva alla consegna definitiva dei lavori e della banca dati informatica contenente l'inventario dei beni mobili dell'Università redatta secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del presente Capitolato;  
20% + IVA quale saldo delle prestazioni del servizio successivamente all'emissione da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni l'appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Università del certificato di “verifica di conformità”, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Il Direttore dell'esecuzione, entro dieci (10) giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del presente affidamento, procederà in contraddittorio con l'appaltatore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e - qualora le attività commesse all'appaltatore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per l'ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il fornitore.
6. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità l'Università procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
7. Le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, con sede in Viale Europa, loc. Germaneto – 88100 Catanzaro P.IVA 02157060795. L'emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i.. Non saranno accettate fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità, né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. Il fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente “Codice Univoco Ufficio” di IPA UFX8MU, il numero di CIG.



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

8. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n.136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato all’appaltatore ed acceso presso \_\_\_\_\_ (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale\_\_\_\_\_ in Via\_\_\_\_, IBAN\_\_\_\_\_. Il fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:

- nome\_\_\_\_\_, cognome\_\_\_\_\_, nato a\_\_\_\_\_, il\_\_\_\_\_c.f.\_\_\_\_\_;
- nome\_\_\_\_\_, cognome\_\_\_\_\_, nato a\_\_\_\_\_, il\_\_\_\_\_c.f.\_\_\_\_\_.

9. del presente articolo. Ai sensi del comma 1 dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 la stazione appaltante è soggetta all’applicazione dello “split payment” per gli acquisti, tranne nel caso in cui sia applicabile il meccanismo del “reverse charge”. Pertanto, le fatture emesse nei confronti dell’Università, se non soggette al meccanismo del “reverse charge”, dovranno essere comprensive di IVA e dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, al fornitore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dalla stazione appaltante direttamente all’Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Le fatture prive dei requisiti stabiliti dal D.M. 55/2013, come aggiornato dal D.M. 132/2020, saranno rifiutate qualora rientranti nei casi specificatamente indicati all’art. 2-bis (in vigore dal 6-11-2020).
10. L’appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
11. La stazione appaltante verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente affidamento, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, l’appaltatore si obbliga ad inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente affidamento, dall’Appaltatore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
12. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente affidamento potrà essere risolto dalla stazione appaltante in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la stazione appaltante provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
13. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla stazione appaltante, l’appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori
14. La stazione appaltante procederà, mediante l’acquisizione del documento unico di



## **UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO**

regolarità contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell'operatore economico aggiudicatario.

15. La stazione appaltante procederà al pagamento solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui sopra, della regolarità contributiva ed assicurativa dell'operatore economico aggiudicatario

### **ARTICOLO 14**

#### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **ARTICOLO 15**

#### **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - d) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
  - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- f) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo “Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa”;
  - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo “Brevetti industriali e diritto d'autore”;
  - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
  - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - j) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
  - c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
4. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una



## **UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO**

- penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
  6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
  7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
  8. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
  9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
  10. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
  11. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **ARTICOLO 16 RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di





## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- a) giusta causa
  - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.
- di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla



## **UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO**

stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

### **ARTICOLO 17**

#### **TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità, ove previsto.

### **ARTICOLO 18**

#### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Il fornitore si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei



## **UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO**

sistemi di allarme, vigilanza e custodia della stessa e dei locali/spazi interessati dal presente appalto.

3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

### **ARTICOLO 19**

#### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena



## **UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO**

tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

### **ARTICOLO 20**

#### **CODICE DI COMPORTAMENTO – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Nel caso in cui la Committente abbia predisposto un Codice di comportamento, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012, consultabili sul sito internet della stessa, l'impresa dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: ad operare nel rispetto del Codice di comportamento e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dalla Committente..
3. In caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

### **ARTICOLO 21**

#### **INCOMPATIBILITÀ**



## **UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

### **ARTICOLO 22**

#### **ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017
2. Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che alcune di esse sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

### **ARTICOLO 23**

#### **FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

### **ARTICOLO 24**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, al paragrafo 25, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Con la sottoscrizione del contratto il fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
5. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità iniziali per cui i dati sono stati raccolti e, in caso di eventuali finalità ulteriori, ad effettuare la ponderazione tra le finalità iniziali e quelle successive.
6. Il fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
7. Nel caso in cui il fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Il fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
5. Il fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico





## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione dell'Ministero dell'Economia e delle Finanze o delle altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

6. Il fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

La Committente  
Il Legale rappresentante

Il Fornitore/Impresa  
Il Legale rappresentante

---

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione e Gestore del Contratto

Articolo 3: Durata

Articolo 4: Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5: Corrispettivo e valore complessivo stimato del contratto

Articolo 6: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 7: Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

Articolo 8: Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro



## **UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO**

Articolo 9: Clausola Sociale

Articolo 10: Penali

Articolo 11: Obblighi e oneri a carico della committente

Articolo 12: Subappalto

Articolo 13: fatturazione e modalità di pagamento

Articolo 14: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15: Risoluzione per inadempimento dell'appaltatore

Articolo 16: Recesso

Articolo 17: Trasparenza dei prezzi

Articolo 18: Obblighi di riservatezza

Articolo 19: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 20: Codice di Comportamento – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 21: Incompatibilità

Articolo 22: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 23: Foro esclusivo

Articolo 24: Trattamento dei dati personali

Il Fornitore/Impresa

Il Legale Rappresentante